

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1969

#### Inquadramento del personale farmacista degli ospedali psichiatrici

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la precedente legislatura fu approvata la legge numero 431 (12 marzo 1968) riguardante le provvidenze per l'assistenza psichiatrica. La legge contempla:

1) la regolamentazione delle strutture degli ospedali psichiatrici e dei centri di igiene mentale.

Il personale dell'ospedale è così composto:

medici psichiatrici (direttori, primari, aiuti, assistenti); medico psicologo, medico igienista, assistenti sanitarie e sociali, infermieri;

2) la regolamentazione delle spese degli enti pubblici e delle province per l'assistenza psichiatrica con il concorso dello Stato.

Tale spesa riguarda l'assunzione delle nuove unità di medici, psicologi, infermieri, assistenti sanitarie e sociali e i miglioramenti per i medici attualmente in servizio.

Il legislatore non si è preoccupato nella suddetta legge di menzionare il personale

farmacista, nè le qualifiche, nè i compiti, nè le competenze economiche ad esso spettanti.

L'evoluzione legislativa del settore ospedaliero psichiatrico in analogia con quello civile, ci conduce a stabilire anche per i farmacisti degli ospedali psichiatrici un dettato legislativo che contempra le competenze e le tabelle economiche come è già stato stabilito per i farmacisti degli ospedali civili la cui legge n. 132 (12 febbraio 1968) « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » include i direttori di farmacia e i collaboratori tra il personale sanitario.

Inoltre dal « Nuovo ordinamento dei servizi ospedalieri » pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica il 27 marzo 1969, n. 130, si evince che il personale sanitario degli enti ospedalieri è costituito da:

medici con funzioni igienico-organizzative: sovrintendenti, direttori, vice-direttori, ispettori sanitari;

medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti;

farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge psichiatrica, mentre sancisce le stesse qualifiche tipiche degli ospedali civili per il personale medico, non presenta parallela articolazione per il personale farmacista.

La stessa legge n. 132 ha reso obbligatorio il *servizio farmaceutico* a tutti gli ospedali regionali e provinciali (articoli 22 e 23) e i provvedimenti di delega hanno dato tutela e dignitoso prestigio ai farmacisti ospedalieri:

- a) conferendo loro un inquadramento giuridico ed economico;
- b) fissando il rapporto posti-letto-farmacista;
- c) attribuendone i compiti.

A nostro avviso è necessario dare la stessa dignità ai farmacisti degli ospedali psichiatrici. È opportuno istituire obbligatoriamente il servizio di farmacia in tutti gli ospedali psichiatrici e là dove esiste, potenziarlo e aggiornarlo perchè sia consentito al farmacista di svolgere con « scienza e coscienza » l'opera di cui la legge lo rende pienamente responsabile e perchè egli possa essere il più valido collaboratore del medico, anzi il suo indiscusso consulente in materia farmaceutica e, al bisogno, anche in materia bromatologica, farmacologica, tossicologica e merceologica.

Egli solo ha il compito di preparare magistralmente il farmaco nel laboratorio galenico dell'ospedale e di distribuirlo.

A lui compete contrapporre al continuo aumento delle spese farmaceutiche ospeda-

liere tutta una serie di preparati, scelti in stretta e valida collaborazione con il medico, il cui uso tende a ridurre il costo *pro capite e pro die* per degente e contenere entro limiti ragionevoli la spesa dei farmaci dell'ospedale in cui opera.

In definitiva al farmacista compete in modo esclusivo la custodia del farmaco e la sua distribuzione nell'ambito dell'ospedale.

Non è irrilevante il fatto che molti ospedali psichiatrici d'Italia hanno già da lunghi anni il servizio di farmacia interno che svolge l'identico lavoro delle farmacie degli ospedali civili e i direttori e collaboratori hanno le stesse funzioni e attribuzioni dei colleghi degli ospedali civili (articolo 22 delle norme delegate degli Enti ospedalieri).

Notevole è l'intensità di lavoro di queste farmacie ospedaliere psichiatriche specialmente da quando sono stati istituiti i Centri di igiene mentale presso i quali gli ammalati vengono assistiti sia dal punto di vista medico che farmaceutico.

Invero, durante la discussione sulla legge n. 431 del 12 marzo 1968, fu fatta rilevare la sperequazione che veniva a crearsi nei confronti dei farmacisti degli ospedali psichiatrici ed il Ministro della sanità assicurò che per questi ultimi si sarebbe provveduto successivamente. Poichè a tutt'oggi la questione è rimasta aperta, si rende necessario provvedere — con il presente disegno di legge — a sanare una situazione che, sotto tutti gli aspetti, appare veramente abnorme.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ogni ospedale psichiatrico deve essere dotato del servizio di farmacia interna e la dotazione organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti posti:

un direttore di farmacia;  
farmacisti collaboratori.

**Art. 2.**

Il personale farmacista fa parte del personale sanitario che appartiene alla carriera direttiva. Il direttore di farmacia è equiparato, quanto al grado e al trattamento economico, a medico primario; ed il farmacista collaboratore è equiparato ad aiuto medico.

**Art. 3.**

Le tabelle economiche sono quelle stabilite per il personale medico con decreto interministeriale del 21 gennaio 1969 registrato alla Corte dei conti col n. 253.